

Cassazione: le Sezioni Unite riconoscono l'estensibilità della disciplina antiusura agli interessi moratori

Cassazione sentenza n. 19597 del 18/9/2020: *le Sezioni Unite dirimono il contrasto riconoscendo l'estensibilità della disciplina antiusura agli interessi moratori*

La principale questione di diritto che ha motivato la rimessione alle Sezioni Unite è consistita nel valutare se la disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (art. 1815 c.c. e art. 644 c.p., nonché L. n. 108 del 1996, art. 2, D.L. n. 394 del 2000, convertito dalla L. n. 24 del 2001, e relativi decreti ministeriali, nella specie D.M. 22 marzo 2002) sia estensibile agli interessi moratori.

Il percorso argomentativo delle Sezioni Unite si è ispirato al criterio-guida costituito dalla ratio del divieto di usura e dalle finalità che con esso si siano intese perseguire; sebbene le scelte di politica del diritto competano esclusivamente al legislatore, al giudice spetta il compito di interpretare la norma nei limiti delle scelte ermeneutiche più corrette.

Nello svolgere tale arduo compito di natura interpretativa, il Supremo Collegio ha proposto un excursus storico passando in rassegna le varie tesi che sono state sostenute negli anni circa la natura degli interessi moratori: partendo dai fautori della tesi restrittiva (tra i quali numerosa giurisprudenza di merito, numerosa dottrina e Arbitro Bancario e Finanziario) che hanno negato l'applicabilità della disciplina antiusura

agli interessi moratori, per poi proseguire con i fautori della tesi estensiva (in tal senso alcune pronunce della Corte di Cassazione) che invece hanno opposto la necessità che anche gli interessi moratori, al pari di quelli corrispettivi, ricadano nell'ambito di applicazione della disciplina antiusura.

Pur riconoscendo che i diversi argomenti spesi dai fautori dell'una e dell'altra tesi sovente si equivalgono fra loro, alla fine le Sezioni Unite sono giunte alla conclusione che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non sono estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela.

Ispirandosi al criterio-guida di cui si è sopra detto e ritenendo di per sé non dirimente il solo dato letterale della norma, il Supremo Collegio ha statuito che certamente esiste nel nostro ordinamento l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore: quest'ultimo, se è tenuto al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può essere immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine per la restituzione della somma, il denaro non sia restituito e siano applicati interessi di mora, alla cui misura la disciplina dettata dal legislatore non resta affatto indifferente.

Basandosi sul diritto positivo antiusura e sulle modalità di individuazione del tasso soglia, che si desumono dal mercato stesso (operando la media dei tassi praticati dalle banche in un dato periodo), le Sezioni Unite hanno ravvisato in tale normativa l'esigenza primaria di assicurare la sana e prudente gestione del soggetto bancario negli impieghi, prevenendo la conclusione, ad opera delle banche, di operazioni creditizie rischiose e con tassi "fuori mercato".

La pluralità di rationes legis che le Sezioni Unite hanno rinvenuto nella normativa antiusura consistono nei principi di

tutela del fruitore del finanziamento, repressione della criminalità economica, direzione del mercato creditizio e stabilità del sistema bancario.

Ulteriori elementi positivi che corroborano l'iter logico-argomentativo del Supremo Collegio sono desumibili dal dato storico, in quanto a far data dalla riforma del 1996 sono stati riaffermati nel nostro ordinamento i principi di ordine pubblico concernenti la direzione del mercato del credito e la protezione degli utenti. In questa prospettiva, secondo il punto di vista delle Sezioni Unite, sanzionare le pattuizioni inique estranee alla logica concorrenziale persegue, nel contempo, la finalità di interesse pubblicistico, volta all'ordinato funzionamento del mercato finanziario ed alla protezione della controparte dell'impresa bancaria.

Alla luce di tutto quanto precede, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto:

“la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”.

Inoltre il giudice di legittimità ha risolto la questione se sia corretta o no, in presenza di riscontrata nullità della clausola sugli interessi moratori superiori ai tassi soglia usura, la pretesa del creditore di essere remunerato per il danno da ritardato pagamento nella minore misura degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti, o se invece la nullità della pattuizione sugli interessi moratori a tasso usurario debba dare luogo alla gratuità sanzionatoria dell'intero contratto di finanziamento (in quest'ultima ipotesi il creditore avrebbe titolo per richiedere solo la restituzione della sorte capitale e nulla a titolo di interessi).

A tale riguardo, le Sezioni Unite hanno statuito che debba applicarsi la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo di interesse che quella soglia abbia superato.

Pertanto, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi, ma resta fermo l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente applicazione degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti.

DISCLAIMER

Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore dell'informazione giuridica. Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all'assenza di assistenza legale specifica.